

STUDIO LEGALE GAMBUZZA

Avv. Giuseppe Gambuzza
Patrocinante in Cassazione

Dott. Giuliana Bordonaro
Dott. Antonietta Gambuzza

ON.LE TRIBUNALE CIVILE – GIUDICE DEL LAVORO DI SIRACUSA

RICORSO EX ART. 414 e 700 C.P.C.

Nell'interesse della sig.ra **Distefano Rosaria**, nata a Noto, (SR) il 4.4.1973, C.F.: DSTRSR73D44F943G, residente in Pachino (SR), via Genova n. 3, elett.te domiciliata in Pachino (SR), via Ferrucci n. 57, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gambuzza, CF GMBGPP70L19E366W, il quale la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al presente atto e chiede che le notifiche e comunicazioni relative siano eseguite all'indirizzo di PEC: giuseppe.gambuzza@avvocatimodica.legalmail.it;

Ricorrente

Contro

1. Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro e legale rappr.te p.t., con sede in Roma, C.F.: 80010960120, rappr. e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
2. Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico della Sicilia Ambito X sede di Siracusa, in persona del legale rappr.te. p.t., C.F.: 80010960120, con sede in Siracusa, rappr. e difeso all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;

Resistenti

e nei confronti di

Tutti i docenti iscritti nella I fascia GPS e nella II fascia delle graduatorie di Istituto dell'Ambito Territoriale della Provincia di Siracusa per le classi di concorso B003 e B015 che verrebbero scavalcati in graduatoria dalla ricorrente nella ipotesi di accoglimento del ricorso e allo stato non identificati;

controinteressati

per l'accertamento

- del diritto della ricorrente ad essere inserita nella I Fascia delle G.P.S. dell'USR di Siracusa, anziché nella II fascia per la Classe di Concorso B003 e B015;
- del diritto della ricorrente ad essere inserita nella II fascia delle Graduatorie di Istituto, anziché nella III Fascia per la Classe di Concorso B003 e B015;

97014 Ispica (RG); Telefax: 0932/704731; Cell. 339/2172193
96018 Pachino (SR); Telefax: 0931/1881478
Pec: giuseppe.gambuzza@avvocatimodica.legalmail.it



- del diritto della ricorrente ad essere nominata per l'anno scolastico 2022-2023 a decorrere dall'1.9.2022 e fino al termine dell'anno scolastico al posto del personale nominato dalla I Fascia GPS e/o II fascia delle Graduatorie d'istituto con un punteggio inferiore alla ricorrente nella classe di concorso B 003;

previo annullamento e/o riforma e/o disapplicazione

- delle graduatorie "G.P.S." e delle Graduatorie di Istituto per gli anni 2022-2024 dell'USR di Siracusa, pubblicate il 30/08/2022, per la classe di concorso B 003 nella parte in cui non hanno collocato la ricorrente rispettivamente nella I Fascia "GPS" e nella II fascia delle Graduatorie di Istituto con punti 76'00;

- delle graduatorie "G.P.S." e delle Graduatorie di Istituto per gli anni 2022-2024 dell'USR di Siracusa, pubblicate il 30/08/2022, per la classe di concorso B 015 nella parte in cui non hanno collocato la ricorrente rispettivamente nella I Fascia "GPS" e nella II fascia delle Graduatorie di Istituto con punti 70,00;

della Ordinanza del MIUR 112 del 6.5.2022, di aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto per il biennio 2022-2024, nella parte in cui, all'art. 3, commi 9 e seguenti, per l'inserimento nella I Fascia GPS e II fascia Graduatorie d'Istituto è richiesta l'abilitazione;

In fatto e in diritto

La ricorrente, docente precaria della Scuola Superiore di II grado da ben 5 anni, è munita dei seguenti titoli idonei all'insegnamento:

-diploma di perito industriale capotecnico, specializzazione in telecomunicazioni conseguito presso l'istituto Tecnico Industriale Statale "M. Bartolo" di Pachino nell'anno scolastico 1993-1994;

- diploma di perfezionamento post diploma: "BES e le nuove Tecnologie Didattiche" per un totale di 60 CFU (Crediti Formativi Universitari), conseguito nell'anno scolastico 2018-2019;

- diploma di perfezionamento post diploma: "Metodologie didattiche e competenze digitali per l'apprendimento nella scuola secondaria" per un totale di 60 CFU (Crediti Formativi Universitari);

- certificazione linguistica in Inglese C2, conseguita il 6.5.2022, nell'anno scolastico 2021-2022;



- certificazione CLIL, per un totale di 60 CFU (Crediti Formativi Universitari), conseguita il 26.5.2022;

- certificazioni informatiche : Peket expert ECDL, Strumenti informatici innovativi per la Didattica, Corso CODING, Utilizzo della LIM nella didattica, Utilizzo del TABLET nella didattica conseguiti nell'a.s. 2021-2022.

Nell'anno 2017, la ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella graduatoria di Circolo e di Istituto della Provincia di Varese, in III° Fascia, nelle Graduatorie delle Classi di Concorso B003 e B015.

Nell'anno scolastico 2017 -2018, la ricorrente è stata assunta con contratto a tempo determinato per supplenza temporanea presso l'Istituto Statale di Istruzione Superiore "A. Ponti" di Gallarate dal 16.01.2018 al 30.6.2018, da graduatorie incrociate nella classe di concorso ADSS sostegno scuola secondaria di 2° grado;

Nell'anno scolastico 2018 -2019, è stata assunta con contratto a tempo determinato per supplenza temporanea presso l'Istituto Statale di Istruzione Superiore "A. Ponti" di Gallarate dal 12.11.2018 al 30.6.2019, nella classe di concorso B015.

Nell'anno 2019-2020, la ricorrente, avendo accertato che non era stata convocata dall'Istituto Statale Istruzione Superiore "Andrea Ponti" di Gallarate e che la nomina era stata fatta al docente Landro Domenico, con decorrenza dall'8.11.2019 fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ha proposto ricorso al Tribunale GDL di Busto Arsizio.

All'esito del giudizio, il Tribunale di Busto Arsizio GdL, con la sentenza 363 del 2021, ha scritto:“ – *in parziale accoglimento del ricorso, accertato il diritto di Distefano Rosaria ad esser individuata quale destinataria di proposta di stipula di contratto a tempo determinato presso l'Istituto di Istruzione Superiore A. Ponti per il contratto di supplenza dal 4.11.2019 al 30.6.2019, condanna il Ministero resistente a risarcire alla ricorrente il danno patrimoniale subito nel periodo dal 4.11.2019 al 30.6.2020 nell'importo corrispondente alle retribuzioni e istituti contrattuali che la ricorrente avrebbe percepito, oltre interessi e rivalutazione monetari dalla data della domanda al saldo, condanna altresì il Ministero resistente all'attribuzione a tutti gli effetti di legge dei punteggi maturati per tale titolo di servizio e al riconoscimento del periodo della supplenza quale servizio svolto ad ogni effetto di legge....”.*



La sentenza è passata in giudicato e, con decreto prot. 0012077 del 30.9.2021, l'USR di Siracusa ha provveduto in autotutela a correggere il punteggio spettante alla ricorrente così determinato: “cdc B003 da punti 44,50 a punti 56,50, cdc B015 da punti 50,50 a punti 62,50”.

Nell'anno scolastico 2020-2021, la ricorrente ha lavorato con contratto dal 19.10.2020 al 31.8.2021 nella classe di concorso B003 presso l'Istituto A. Rizza di Siracusa.

Nell'anno scolastico 2021-2022, la ricorrente ha lavorato con contratto dal 3.11.2021 al 31.8.2022 nella classe di concorso B003 presso l'istituto E. Fermi di Siracusa.

Nell'anno scolastico 2022-2023, la ricorrente, solo dopo due mesi dall'inizio delle attività didattiche, è stata assunta, con contratto dal 14.11.2022 al 30.6.2023 e per 9 ore settimanali -con Clausola risolutiva in attesa dell'avente diritto, nella classe di concorso B003 presso l'istituto Superiore “Pier Luigi Nervi-Alaimo” di Lentini – Sez. staccata Carlentini.

Pertanto, la ricorrente ha maturato complessivamente almeno 3 anni di servizio sia nella classe di concorso B003 che nella classe di concorso B015.

Nonostante l'anzianità di insegnamento, che agli effetti di legge, è da considerare equipollente alla abilitazione, l'ordinanza del MIUR 112 del 6.5.2022, di aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto per il biennio 2022-2023 e 2023-2024, ha impedito alla ricorrente l'inserimento nella I Fascia GPS e nella II fascia Graduatorie d'Istituto, in quanto è ancora richiesta l'abilitazione.

Per tale motivo, la ricorrente si è vista ingiustamente scavalcare da diversi colleghi con punteggio inferiore al suo che, grazie al requisito del possesso della abilitazione, sono stati inseriti nella I Fascia GPS e nella II fascia delle Graduatorie d'Istituto.

Va aggiunto che la ricorrente ha inviato domanda di partecipazione alla Procedura straordinaria finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune nel 2020, ma - dopo due anni - non ha avuto ancora la possibilità di conseguire l'abilitazione in quanto non è stata espletata la procedura di reclutamento.

La ordinanza MIUR 112 del 6.5.2022 e le graduatorie provinciali I fascia GPS e II Fascia Graduatorie d'Istituto sono illegittime e vanno annullate per i seguenti

Motivi:



Violazione e falsa applicazione delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite in Italia con D. LGS 206/2007 e con D. LGS 15/2016.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 15 e 17 l D. LGS 59/2017.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della L. 124 del 1999.

Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento di potere.

Con la Ordinanza 112 del 2022, il M.I.U.R. ha indetto l'aggiornamento delle graduatorie GPS e di Istituto per gli anni scolastici 2022- 2024.

La ordinanza predetta, all'art. 3, ha previsto come requisito per inserimento nella I Fascia GPS e nella II fascia delle Graduatorie d'Istituto l'abilitazione all'insegnamento, mentre chi è privo della abilitazione è automaticamente inserito nella II fascia della GPS e nella III fascia delle Graduatorie d'Istituto.

Tale ordinanza è però illegittima in quanto viola sia le norme comunitarie sia le norme nazionali che regolamentano oggi l'accesso alla professione di insegnante tecnico pratico.

Il D. LGS 59 del 2017 ha avuto come obiettivo la riforma nel nostro ordinamento del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali sulla base della delega contenuta nella L. 107/2015 (Cosiddetta Buona Scuola).

Orbene, dal combinato disposto degli artt. 5, 15 e 17, comma 3, del D. LGS 59 del 2017, emerge che per il personale I.T.P., fino al 31.12.2024, per l'accesso alla professione è sufficiente il diploma, anche nella ipotesi in cui non sia stata conseguita l'abilitazione.

Le norme citate, adeguando la normativa nazionale a quella comunitaria, hanno sostituito quale titolo di accesso all'insegnamento l'abilitazione con il requisito del possesso dei "tre anni di servizio", ovvero del conseguimento dei 24 CFU.

L'art. 5, comma 4 del D. LGS 59/2017, come modificato dall'art. 44, comma 1 lett. f) del D.L. 36 del 30.4.2022, così recita: "4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso



o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.”.

Nel nuovo sistema delineato dal D. LGS 59/2017, come da ultimo modificato con il D.L. 36 del 2022, il legislatore ha effettuato la equiparazione della vecchia abilitazione al possesso dei 24 CFU, oppure ai 36 mesi di insegnamento.

Tale modifica è stata disposta anche per dare attuazione alle disposizioni delle Direttive Comunitarie n. 2005/36/CE e 2013/55/UE, che hanno subordinato l'accesso alla professioni al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere alternativamente in un titolo di formazione, ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Con la sentenza Mascolo del 26.11.2014, la Corte di Giustizia Europea ha scritto:

“111 In ogni caso, va osservato che, come risulta dal punto 89 della presente sentenza, una normativa nazionale quale quella di cui ai procedimenti principali non riserva l'accesso ai posti permanenti nelle scuole statali al personale vincitore di concorso, poiché essa consente altresì, nell'ambito del sistema del doppio canale, l'immissione in ruolo di docenti che abbiano unicamente frequentato corsi di abilitazione. In tali circostanze, come la Commissione ha fatto valere in udienza, non è assolutamente ovvio – circostanza che spetta, tuttavia, ai giudici del rinvio verificare – che possa essere considerato oggettivamente giustificato, alla luce della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, il ricorso, nel caso di specie, a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili in dette scuole motivato dall'attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali”.

La Corte di Giustizia ha chiarito che il nostro ordinamento, avendo riconosciuto ai docenti che siano stati assunti per più anni a tempo determinato la possibilità di ottenere il passaggio di ruolo (il cosiddetto “Doppio Canale”) abbia di fatto riconosciuto la equivalenza tra l'abilitazione e l'esperienza professionale maturata attraverso l'insegnamento.



Tale principio ha trovato pieno accoglimento presso il Giudice Amministrativo; infatti, Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza 30.6.2020, n. 4167, ha statuito:

“Ed è appena il caso di ricordare che l’aver svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile all’abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26.11.2014 nelle cause riunite C-22/13 (sentenza Mascolo).

La equivalenza del servizio svolto per almeno 36 mesi con contratti a tempo determinato all’abilitazione è stato riconosciuto anche dai Tribunali GdL di Roma, Cassino, Siena, La Spezia, Cosenza, Parma, Termini Imerese, Busto Arsizio, Enna e Messina.

Discende da quanto dedotto la illegittimità della Ordinanza impugnata e delle graduatorie GPS e d’Istituto 2022- 2024 che hanno collocato la ricorrente in II fascia GPS e in III fascia delle Graduatorie di Istituto, anziché consentire l’inserimento in I Fascia GPS e in II Fascia delle Graduatorie d’Istituto.

La ricorrente ha simulato l’inserimento in I Fascia GPS e II Fascia Graduatorie d’Istituto ed ha verificato che risulterebbe collocata in tali fasce in prima posizione con punteggio di 76,00, alla pari con l’attuale primo docente, nella classe di concorso B003 e in seconda posizione con punteggio di 70,00 in 1^fascia GPS nella classe di concorso B015 (Vedasi simulazioni allegate).

In tali posizioni la ricorrente avrebbe avuto diritto all’assunzione dall’1.9.2022 al 31.8.2023 su cattedra completa.

Istanza Cautelare

La ricorrente avrebbe avuto diritto, con l’inserimento in I Fascia GPS e II Fascia Graduatorie d’Istituto all’assunzione con contratto a tempo pieno a decorrere dall’1.9.2022 e fino al 31.8.2022.

Invece, con la collocazione attuale in II Fascia GPS e III fascia Graduatorie di istituto, la ricorrente ha ricevuto proposte contrattuali di 1 ora settimanale al corso serale, e 9 ore settimanali su due scuole e tre comuni con decorrenza dal 14.11.2022 e con Clausola risolutiva in attesa dell’avente diritto, nella classe di concorso B003.

Ciò comporta un grave danno economico per la ricorrente sia perché riceve metà retribuzione sia per i costi per andare da Siracusa a Carlentini che dista circa 44 Km.



Al danno materiale della perdita parziale del reddito, si aggiunge il danno non patrimoniale legato alla prostrazione psicofisica alla quale la ricorrente è soggetta per il vedersi scavalcare continuamente da persone con meno titoli e anzianità rispetto a quelli di cui ella è in possesso e di dover girare diverse scuole con il rischio anche di rimanere a casa senza reddito e senza punteggio.

Nelle more della decisione di merito sussistono quindi i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora per l'adozione di un provvedimento d'urgenza che ordini all'USR di Siracusa l'inserimento della ricorrente nella I Fascia GPS e nella II fascia delle graduatorie d'Istituto e la stipula del contratto di lavoro con decorrenza dall'1.9.2022 al 31.8.2023 nelle cattedre risultate assegnate mediante nomina automatica dall'USR di Siracusa.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come rappr. e difesa

Chiede

All'On.le Tribunale Giudice del Lavoro adito, adottati i provvedimenti di rito, di volere accogliere le seguenti **conclusioni**:

rigettata ogni avversa domanda, eccezione e difesa,

in via preliminare, stante la difficoltà di individuazione di tutti i controinteressati, autorizzare la notifica per pubblici proclami ex art. 151 Cpc mediante la pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nel sito internet dell'U.S.R. Sicilia Ambito Territoriale di Siracusa e/o del MIUR;

sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora per ordinare all'USR di Siracusa l'inserimento della ricorrente nella I Fascia GPS e nella II fascia delle Graduatorie di Istituto delle classi di concorso B003 con punti 76,00 e nelle classi di Concorso B015 con punti 70,00; conseguentemente ordinare all'USR di Siracusa di stipulare il contratto di lavoro con la ricorrente nella classe di concorso B003 a decorrere dall'1.9.2022 e fino al 31.8.2023 come dal primo bollettino di convocazione e nomina del 09.09.2022;

nel merito, preliminarmente disapplicare l'Ordinanza MIUR 112 del 2022 nella parte in cui ha richiesto l'abilitazione per l'inserimento nella I fascia della graduatoria GPS e nella II fascia delle graduatori d'Istituto;



accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente ha il titolo di studio necessario ed ha maturato, alla data di aggiornamento della graduatoria, 3 anni di servizio nella c.d.c. B003 e nella B015;

accertare, ritenere e dichiarare che il possesso del titolo di studio di accesso e il servizio di insegnamento è equiparato dalla legge nazionale e comunitaria alla abilitazione;

accertare, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nella I fascia della graduatoria GPS e nella II fascia delle graduatorie d'Istituto della Provincia di Siracusa per gli anni 2022-2024;

per l'effetto, condannare l'USR Sicilia Ambito di Siracusa ad inserire la ricorrente nella I fascia GPS e nella II fascia G.I. con il punteggio di 76,00 per la Classe di concorso B 003 e con punteggio di 70,00 nella I Fascia GPS e II Fascia Graduatorie di Istituto per la Classe di concorso B 015;

condannare l'USR di Siracusa a stipulare il contratto di lavoro con la ricorrente nella classe di concorso B003 a decorrere dall'1.9.2022 e fino al 31.8.2022 come dal primo bollettino di convocazione e nomina del 09.09.2022;

in subordine, condannare l'USR al risarcimento del danno patrimoniale patito quantificato nella somma corrispondente alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe dovuto percepire dall'1.9.2022 al dovuto e che non ha percepito.

Ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. CPC, la ricorrente dichiara che, per l'anno 2021, ha avuto un reddito imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, commi 1 a 3 e 77 del t.u. in materia di spese di giustizia D.P.R. 115/2002 e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatisi nell'anno precedente.

Ai fini del versamento del c.u. dichiara che la causa è di valore indeterminato ed è esente dal pagamento del C.U. in quanto la ricorrente ha fatto dichiarazione di esenzione per reddito inferiore ai limiti di legge.

Si allegano:

1. Copia Graduatoria GPS 2022-2024 dell'USR Ambito di Siracusa;
2. Copia Graduatoria d'Istituto 2022-2024 dell'USR Ambito di Siracusa;
3. Ordinanza MIUR 112/2022;
4. Domanda Aggiornamento GPS Provinciale;
5. Domanda Graduatoria scuole;
6. Diploma di perito industriale capotecnico;



7. Titoli accessori;
8. Domanda del 2020 di abilitazione all'insegnamento;
9. Contratto a tempo determinato del 16.1.2018 presso ISIS Ponti;
10. Contratto ISIS Ponti dal 12.11.2018 al 30.06.2019;
11. Ricorso al GDL di Busto Arsizio;
12. Sentenza 363/2021 del Tribunale GdL di Busto Arsizio;
13. Decreto USR Ambito di Siracusa di correzione punteggio;
14. Contratto di lavoro del 2020-21;
15. Contratto di Lavoro del 2021-2022;
16. Decreto Nomine automatiche dal Provveditorato di Siracusa del 09.09.2022;
17. Bollettino DEL 09-09-2022__ - SS - Classe di Concorso B003;
18. Simulazione punteggio I Fascia GPS e II Fascia Graduatorie permanenti;
19. Autocertificazione reddito.

Siracusa, 9 dicembre 2022

Avv. Giuseppe Gambuzza

